

DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO '99,
(G. UFF. DEL 14-4-'99, N.86)

SERVIZIO MILITARE LE NUOVE ESENZIONI

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Il Ministro della difesa, visto l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della difesa, approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; visto l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle nuove esigenze delle Forze armate; decreta:

Art. 1

È approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Ministro della difesa 29 novembre 1995.

Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione generale della sanità militare, da emanarsi entro quindici giorni



dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e' approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità contenute negli articoli dell'elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale ufficiale del Ministero della difesa ed entrerà in vigore il 1 ottobre 1999.

Roma, 26 marzo 1999

Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

Avvertenze generali

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai militari di leva ed al personale aspirante agli arruolamenti volontari in sede di selezione, fatti salvi i requisiti psicofisici specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata.

L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il personale militare di carriera già in servizio, per il quale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato.

Sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consenta, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza sen-

za pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività.

Il giudizio di abilita' viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco.

Il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento della riforma viene adottato immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilita' per quelle che, ritenute presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio e' adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e la licenza di convalida necessaria. Il giudizio di inabilita' temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità

presunte sanabili entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità.

Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinvio a nuova visita medica che, in ogni caso, non potrà essere effettuata prima che siano trascorsi sei mesi.

Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione.

Per i provvedimenti di "rivedibilità" e di "temporanea non idoneità", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'articolo 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L'osservazione prevista dal presente elenco e' la procedura di accertamento clinicodiagnostico con finalità medicolegale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medicolegali, tutte le volte che e' prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessita', gli iscritti di

leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli ammalati.

Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medicolegale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante" indica "sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento all'espletamento del servizio militare.

Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.

Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita da-

gli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico legale.

I consigli di leva possono riformare senza esame personale:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale;

b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).